



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

CORPO POLIZIA LOCALE

Ufficio Vigilanza e Polizia Amministrativa

24055 Via Bergamo n° 2 – Tel. 035/4872359 – Fax 035/899686

e-mail polizialocale@comune.colognoalserio.bg.it

Prot. n° 62/07 Reg. Ord./DNA

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

VISTA la propria Ordinanza n° 48/07/DNA del 1 ottobre 2007, con la quale era stato Istituito il divieto di transito e la chiusura della strada secondaria denominata Cascina Cacciatori da e per la strada provinciale n. 128 denominata “Via Castel Liteggio” per motivi igienici e di cedimento della stessa;

CONSIDERATO che, da verifiche effettuate in loco, le misure adottate con la predetta Ordinanza producono gravi difficoltà alla viabilità sulle strade provinciali n° 128 e ex SS 591 con i conseguenti rischi per la sicurezza degli altri utenti della strada causati dal transito dei mezzi di lavoro (autocarri e trattori) diretti alle Aziende presenti in loco che sono state costrette a individuare un percorso alternativo lungo le predette strade provinciali;

VALUTATO che il divieto di transito ai mezzi di lavoro (autocarri e trattori) lungo la strada secondaria Cascina Cacciatori nei confronti dei soggetti che vi transitano per dirigersi nelle vicine serre comporta un aggravamento della viabilità sulle strade provinciali n° 128 e n° ex ss 591, queste ultime già colpite da un importante traffico veicolare con conseguenti rischi per la sicurezza dei mezzi che ivi transitano, provocando un peggioramento dell'inquinamento acustico ed atmosferico, e quindi un aggravamento dell'incidentalità;

CONSIDERATO altresì che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguita dallo Stato e che tutti i provvedimenti devono ispirarsi al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello della qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione e di ridurre il numero degli incidenti stradali;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992, ai sensi del quale l'Ente proprietario della strada può, con ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

VISTO l'art 6 comma 4° lett. b del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni il quale attribuisce ai Comuni con apposita ordinanza il potere di regolare la circolazione stradale su determinate strade o tratti di esse;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base al combinato disposto degli artt. 107 – commi 2 e 3 – e 109 – comma 2 – del D.L.vo 18/08/2000, n° 267 contenente il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 127 del 06/11/2007 avente per oggetto "Indicazioni operative in materia di Codice della Strada";

VISTO il decreto sindacale nr. 33 del 22.12.2006 di nomina del Responsabile dell'Area Polizia;

ORDINA

Per i motivi citati in premessa, le seguenti modifiche alla regolamentazione della viabilità:

Di autorizzare il transito lungo la Via "Cascina Cacciatori", in deroga al divieto, anche ai veicoli di proprietà e/o in uso alle aziende dei Sigg. CABRINI Bruno, OBERTI Giorgio e BIAVA Giacomo purchè non superino le 3,5 t, nonché a tutti i mezzi pubblici di servizio, di soccorso e di polizia.

Il suddetto transito è vietato a questi ultimi unicamente nelle fasce orarie (7.45 / 8.15 – 12.45 / 13.15 – 16.00 / 16.30) di tutti i giorni feriali nei periodi scolastici, al fine di lasciar transitare in sicurezza lo scuolabus comunale;

Dispone la trasmissione della presente al Comando Stazione Carabinieri di Urgnano, al Commissariato di P.S. di Treviglio, alla Polizia Stradale di Treviglio e alla Croce Rossa Italiana – 118 di Urgnano, alle famiglie CACCIA, GORINI ed ai sigg. CABRINI Bruno, OBERTI Giorgio e BIAVA Giacomo.

AVVERTE

- Che la presente Ordinanza costituisce modifica ed integrazione alla n° 48/07/DNA del 01/10/2007;
- Che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico con l'affissione all'albo pretorio di questo Comune (per la durata di 15 giorni), e con apposita segnaletica in loco;
- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- Ai sensi dell'articolo 3 – comma 4 – della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione Lombardia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Gli operatori di polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

Dalla Residenza del Corpo di Polizia Locale li 26/11/2007.

IL COMANDANTE
- Arcangelo di NARDO -